



SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Bolognola

Provincia di Macerata

Fg.8 – Particella n.573

SISMA CENTRO ITALIA 2016 | REGIONE MARCHE

O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018

PROGETTO

DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE di una Rimessa per attrezzi e mezzi comunali con relative Opere di Sostegno | ID2444

ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

(Art.43, c.1 del D.P.R. n.2017/2010 e ss.mm.ii.)

REV.	DATA	TIPO DI PROGETTO	note
00	21/04/2020	Definitivo Approvato con D.G.C. n.12 del 22/04/2020	Post richiesta Integrazione USR_Sismica
01	Luglio 2020	Esecutivo	



Studio associato di Ingegneria
Alessandra CARBONARI
Giuliana MANCINELLI

Via E. Mattei, 12
62022 Castelraimondo MC

10737.470107 - F.0737.470138
P.va 0 1 3 6 7 6 1 0 4 3 1
macainaa@fastwebnet.it

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
Ing. Alessandra CARBONARI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio VISSANI

A norma delle vigenti leggi sui diritti d'autore il presente elaborato non potrà essere riprodotto, né consegnato a terzi, né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dello Studio Ass.to di Ingegneria A. Carbonari – G. Mancinelli che ne detiene la proprietà



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BOLOGNOLA

(Provincia di MC)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per l'esecuzione dei lavori di

***“O.C.S.R. n.56/2018 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA RIMESSA PER
ATTREZZI E MEZZI COMUNALI CON RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO -***

ID 2444 - sita in Loc. Villa di Mezzo, via Loreto nn.6-8”

CUP I83J20000010002 CIG

Importo contrattuale: € comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 10.068,54

SCRITTURA PRIVATA “CONTRATTO DI APPALTO”

(art. 32, comma 14, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

*L'anno duemila venti (2020), il giorno **XXXXXX** del mese di **XXXXXX** alle ore **XXXX** nella
sede del **XXXXXXXXXXXX** con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge
a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile*

TRA

*il Comune di Bologna, rappresentato da Cristina Gentili, nata a Macerata il 02/03/1976, che
dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del predetto Comune c.f./p. iva:
81000910430 / 00347620437, in qualità di Sindaco, con i poteri di cui all'art. 107 d.lgs. n.
267/00, giusto decreto n. 2813 del 05/08/2017 – di seguito, denominato anche stazione
appaltante;*

E

*con sede a (.....) – CAP in Via n°.....nella persona
di....., nato a(.....) il, residente a in
via..... n.in qualità di Legale rappresentante della predetta ditta di seguito,
Ditta appaltatrice (Società);*

PREMETTONO CHE:

- *il progetto è stato redatto in attuazione dell'Ordinanza del C.S.R. n. 56/2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”;*
- *il progetto pervenuto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 13/02/2020, prot. n. 11629, in data 24/02/2020 prot. n. 14669 ed in data 30/04/2020 prot. n. 38779, in attuazione dell'Ordinanza del C.S.R. n. 56/2018;*
- *con Delibera di Giunta n. 12 del 22.04.2020 è stato approvato il **progetto definitivo relativo alla “demolizione e ricostruzione della Rimessa per attrezzi e mezzi comunali con relative opere di sostegno”,** prevedente un importo complessivo dell’intervento pari ad € 398.000,00;*
- *ai sensi dell’art. 8, comma 1 dell’Ordinanza del C.S.R. n. 16 del 3 marzo 2017, la Conferenza Regionale approva all’unanimità il progetto definitivo, in attuazione dell’Ordinanza del C.S.R. n. 56/2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”, relativo all’intervento di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA*

RIMESSA ATTREZZI E MEZZI COMUNALI CON OPERE DI SOSTEGNO” sito in Via Loreto n. 6-8 nel Comune di Bolognola (MC).

- *con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Bolognola n. (R.G.) del, è stato **approvato il progetto esecutivo dei lavori** in oggetto, per l'importo complessivo di **euro 414.000,00**, di cui € 315.433,87 per lavori inclusi i costi speciali per la sicurezza ed € 98.566,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con decreto n..... del secondo le indicazioni dell'Ordinanza n. 77 del 2019 del Commissario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016;*
- *che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con determinazione a contrattare n. (R.G.) del è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. “c” del D.Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4, mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;*
- *che ai sensi del decreto legislativo n. 06/09/201 n. 159, la società risulta iscritta nell'anagrafe antimafia degli esecutori previsto dall'art. 30 del D.L. n. 189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016;*
- *sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina n. del di efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta per l'importo di €comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;*

▪ con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Comune di BOLOGNOLA appalta i lavori di cui all'oggetto alla ditta, che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali.

Art. 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto, approvato con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Bolognola n. (R.G.) del: relazioni, capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, piani di sicurezza e il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. (R.G.) del, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dal Comune appaltante presso l'ufficio procedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

Art. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro (**euro**) comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a € **10.068,54** (euro diecimilasessantotto/54) oltre IVA come per legge.

Art. 4 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

La Ditta appaltatrice fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1; ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e la Ditta appaltatrice ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Se la Ditta appaltatrice non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Bolognola può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove la Ditta appaltatrice non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori.

Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 6 – Pagamenti

Alla Ditta appaltatrice verranno corrisposti i pagamenti entro 300 (trecento) giorni dalla firma del presente contratto d'appalto, subordinato comunque all'erogazione degli importi stabiliti nell'Ordinanza n. 77 del 2019 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC. Il pagamento di cui sopra non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Art. 7 – Ritardo dei pagamenti

E' facoltà della Ditta appaltatrice, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Consegna dei lavori – termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori – sospensione dei termini

*In base al bando di gara ed al capitolato speciale regolante l'appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in **180 giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.*

Art. 9 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale così come stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

*Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro **3 mesi** dall'ultimazione dei*

lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune, il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, la Ditta appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. La Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di Bolognola di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Qualora nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi del Comune di Bolognola, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In presenza grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, da parte della Ditta appaltatrice,

tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti alla Ditta appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta appaltatrice abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza della Ditta appaltatrice rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, propone la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 12 - Nullità del contratto

La Ditta appaltatrice si obbliga, pena la nullità assoluta del presente atto, ai sensi dell'art. 1418 del C.C. ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. i.. A tal fine, la Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune di Bolognola un conto corrente dedicato, bancario o postale, anche in via non esclusiva, acceso presso banche o società Poste Italiane spa.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale siano eseguite senza avvalersi di

banche o Poste Italiane S.p.a.

Art. 14 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

Il comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta appaltatrice da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali il Comune di Bolognola prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 15 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

“La Ditta appaltatrice”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del 50/2016, di euro a mezzo polizza fidejussoria n.rilasciata in data dalla, a garanzia dei lavori oggetto del presente atto; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso d'inadempienze contrattuali da parte della “Ditta appaltatrice”, il “Comune di Bolognola” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La “Ditta appaltatrice” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 – Responsabilità verso terzi – Polizze assicurative -

La Ditta appaltatrice ha prodotto, in base al Capitolato Speciale di Appalto, apposita polizza di assicurazione (C.A.R.) dell'importo di euro 500.000,00 per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori oltre che una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti

pari a **euro 1.000.000,00**, d'importo pertanto non inferiore a quello inerente il presente

contratto (Polizza n. rilasciata in data della Compagnia

.....).

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

La “Ditta appaltatrice” dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo

n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori

dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi

e dai contratti. La “Ditta appaltatrice” è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Piano di Contenimento del Covid-19 ed il Piano

Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegati.

La Ditta appaltatrice deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di

esecuzione, gli aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei

piani stessi da parte della Ditta appaltatrice, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle

disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto

all’art. 23.

Art. 20 – Cessione del corrispettivo di appalto

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Bolognola a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Bolognola.

Il Comune riconosce la cessione da parte della Ditta appaltatrice di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 21 – Controversie

La definizione delle controversie è disciplinata dall'art 20 del disciplinare di gara.

Art. 22 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto s'intendono richiamate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le leggi vigenti in materia di LL.PP. e il regolamento generale di contabilità dello Stato nonché tutti gli atti tecnici e amministrativi inerenti i lavori che con il presente si affidano.

Art. 23 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico della Ditta appaltatrice. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune di Bolognola.

Art. 24 – Obblighi per la legalità

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- *Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.*
- *Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).*
- *Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).*
- *Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).*
- *Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione*

delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo

1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste

dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali

della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la

durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta

modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali

rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del

Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe,

entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del

presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella

quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale,

allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano

dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la

predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza

ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la

conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.

L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti,

siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti

a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e

queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi

contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale,

dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del [decreto legislativo n. 136 del 2016](#), concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla

cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del [decreto-legislativo n. 276 del 2003](#), solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del [D.P.R. n. 445 del 2000](#) (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 aggiornato dal

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) informa la “Ditta appaltatrice” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del che richiesto, io rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n. facciate e fin qui quest'ultima escluse le sottoscrizioni, con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che, trovatolo conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono.

Per il Comune di Bolognola - Il Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata – Cristina Gentili

Per la Ditta appaltatrice –

Il SINDACO– ufficiale rogante –.....

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2015 e s.m.i. CAD)